

1) In quanto l'ente pubblico ANAS SpA ha affidato la costruzione e la gestione delle autostrade della Valtrompia e della Pedemontana Veneta Ovest alla Società per l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova pA mediante concessioni dirette non precedute da pubblicazione di un bando di gara, senza che ne ricorressero i presupposti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, e più in particolare degli artt. 3, n. 1, e 11, nn. 3, 6 e 7 di quest'ultima.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 179 del 10.7.2004
GU C 168 del 26.6.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

1° dicembre 2005

nel procedimento C-213/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof): Ewald Burtscher contro Josef Stauderer (¹)

(«Libera circolazione dei capitali — Articolo 56 CE — Procedura di dichiarazione di acquisto di terreni edificabili — Nullità retroattiva del negozio in caso di dichiarazione tardiva dell'acquirente»)

(2006/C 36/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-213/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), con ordinanza 29 aprile 2004, pervenuta in cancelleria il 19 maggio 2004, nella causa tra Ewald Burtscher e Josef Stauderer, la Corte (Terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, J.P. Puissochet (relatore), S. von Bahr e U. Lohmus, giudici; avvocato generale: sig. F.G. Jacobs; cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato, il 1° dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 56, n. 1, CE osta all'applicazione di una normativa nazionale come la legge 23 settembre 1993 sulle operazioni immobiliari (Vorarlberg Grundverkehrsgesetz), nella sua versione modificata, in

forza della quale il semplice deposito tardivo della dichiarazione di acquisto richiesta produce la nullità retroattiva del negozio fondiario di cui trattasi.

(¹) GU C 190 del 24.7.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

15 dicembre 2005

nella causa C-250/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/19/CE — Accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2006/C 36/22)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-250/04, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sigg. G. Zavvos e M. Shotter) contro **Repubblica ellenica** (agente: sig.ra N. Dafniou), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 giugno 2004, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. J. Makarczyk, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. P. Kūris (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 dicembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva «accesso»), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(¹) GU C 201 del 7.8.2004.